



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 11808

Del 07/10/2020

---

Identificativo Atto n. 4508

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

INDICAZIONE DEL NUMERO DI CAPI DEI GALLIFORMI ALPINI PRELEVABILI NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE BERGAMO. STAGIONE VENATORIA 2020/2021.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### III DIRIGENTE DI STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO

#### VISTO:

- la legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche; in particolare l'art. 34 comma 1 ove è stabilito che la Regione :
  1. "regolamenta il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente Legge e dal Calendario Venatorio Regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziata constatato tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i Comitati di gestione";
  2. "Indica il numero di capi di fauna selvatica stanziata prelevabili durante la stagione venatoria";
- la L.R. 2 agosto 2004 n.17 "Calendario venatorio regionale" in particolare l'art. 3 comma 4 che dispone: "Dal 1° Ottobre al 30 Novembre la caccia è consentita alla Coturnice delle Alpi e al Gallo forcello (...)";
- la D.G.R. n.XI/3425 del 28.07.2020 "Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale 2020/2021" ove disposto che: "Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziati, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente di Struttura A.F.C.P.";
- le indicazioni pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( I.S.P.R.A): "Stato emergenziale per epidemia di Covid-19. Indicazioni per i piani di prelievo di ungulati e galliformi", ove, tra l'altro, per le specie Coturnice e Fagiano di monte è disposto che: "Qualora siano disponibili esclusivamente i dati riguardanti il monitoraggio tardo estivo, sarà possibile richiedere il parere per i piani di prelievo formulati in base al numero minimo certo degli animali contattati in ogni distretto di gestione";
- il Decreto 1 ottobre 2020, n. 11513 "Disposizioni transitorie per la tutela dell'avifauna tipica alpina nei Comprensori alpini di caccia" assunto dal Dirigente della scrivente Struttura nelle more dell'acquisizione del predetto parere di I.S.P.R.A in materia;
- il documento tecnico prot.627/T-A-25 del 2.02.2007, predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.): "Criteri orientativi per la determinazione del prelievo sostenibile a carico delle popolazioni del fagiano di monte (o "gallo forcello") e della coturnice nei comprensori alpini";
- Il documento tecnico predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) trasmesso, con nota prot. 25495/T del 28.07.2010, alle amministrazioni regionali "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009,art 42" che per entrambe le due specie di galliformi alpini sopra rubricate prevede che: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e



## Regione Lombardia

---

tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts”;

- Il Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*);

### **PRESO ATTO:**

- dei risultati riguardanti i censimenti tardo estivi dei galliformi alpini Coturnice e Gallo forcello svolti nell'estate 2020 dai Comprensori alpini di caccia: Valle Brembana, Valle Seriana, Valle di Scalve e Valle Borlezza per il tramite di personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, tutti validati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art 8 della L.R. 16.08.1993 n.26 dal Servizio di Polizia provinciale ed acquisti agli atti della scrivente struttura;
- delle relazioni tecniche predisposte dai tecnici faunistici dei Comprensori alpini a supporto delle proposte di prelievo delle specie Gallo forcello e Coturnice ;
- che al fine di attuare una gestione conservativa della Coturnice alpina (*Alectoris graeca*) i Comitati di gestione dei Comprensori alpini Valle Borlezza e Valle di Scalve hanno proposto di non attuare il prelievo venatorio della suddetta specie alpina, anche per la stagione venatoria 2020/2021 e che il C.A.C Valle Borlezza ha ritenuto opportuno, ai fini della conservazione delle due specie di galliformi alpini non proporre alcun piano di prelievo a loro carico ;

**RICHIESTO** con nota del 16.09.2020 prot. M1.2020.200962 il parere all'istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale ( I.S.P.R.A) in ordine ai piani di prelievo della Coturnice e del Fagiano di monte proposti dai Comprensori alpini di caccia per la stagione venatoria 2020/2021;

**PRESO ATTO** del formale parere prot. 45285 del 6.10.2020 dell'istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale ( I.S.P.R.A) in merito a quanto sopra ed acquisto agli atti;

**DATO ATTO** che la cogenza del presente atto, conseguente le indicazioni numeriche di prelievo argomentate e determinate nel predetto parere dall'istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale ( I.S.P.R.A.), supera la motivazione di protezione delle due specie in parola determinatasi con Decreto 1 ottobre 2020, n. 11513 “*Disposizioni transitorie per la tutela dell'avifauna tipica alpina nei Comprensori alpini di caccia*” nelle more del parere medesimo e dei conseguenti atti attuativi;

**VALUTATO** opportuno e cautelativo per la conservazione delle due specie di galliformi alpini, conformare i piani di prelievo proposti nel presente atto alle indicazioni e alle prescrizioni dell'istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale ( I.S.P.R.A) contenute nel richiamato parere prot. 45285 del 6.10.2020;

**RICHIAMATO** il Decreto regionale n. 4400/2013 riguardante la valutazione di incidenza del vigente Piano Faunistico venatorio provinciale , che prevede di concordare con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio oggetto di intervento, le attività di censimento della fauna tipica alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo definiti in seguito ai risultati dei censimenti stessi;

**ATTESO** che è stato inviato al Parco delle Orobie Bergamasche, in qualità di Ente gestore dei Siti



## Regione Lombardia

della Rete Natura 2000 interessati dalla gestione faunistico-venatoria dei galliformi alpini in questione il piano di prelievo disposto da I.S.P.R.A. con proprio parere prot. 45285 del 6.10.2020 ai fini della prevista condivisione documentale di cui al punto precedente sottolineando che le indicazioni dell'Istituto sono ben argomentate e conservative rispetto alla richiesta formulata dai CAC ed inviata tal quale con nota 16 settembre 2020, n. M1.2020.200962 in esito ai censimenti eseguiti nel corrente anno;

**PRECISATO** che l'informativa di cui al punto precedente è stata inviata dalla scrivente struttura al Direttore del Parco suddetto a mezzo mail ed è acquisita agli atti istruttori;

**RITENUTO** in conseguenza a tutto quanto sopra premesso:

- di autorizzare, per la stagione venatoria 2020/2021, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) nel numero di capi di seguito indicato:

SPECIE	C.A. VALLE BREMBANA	C.A. VALLE SERIANA	C.A. VALLE DI SCALVE	C.A. VALLE BORLEZZA
FAGIANO DI MONTE	12	8	0	0
COTURNICE	10	20	0	0

- in considerazione del basso numero di capi abbattibili, di subordinare il piano di prelievo del Fagiano di monte nel C.A.C Valle Seriana all'assegnazione nominale del capo da abbattere, al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
- di stabilire che il prelievo autorizzato delle specie fagiano di Monte e Coturnice venga attuato secondo le seguenti modalità:
  1. facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2020/2021, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;
  2. tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, da parte dei C.A.C alla Struttura A.F.C.P del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
  3. carniere individuale giornaliero consentito: n.1 capo;
  4. carniere stagionale consentito: n.3 capi;
  5. sospensione del prelievo della specie interessata qualora dopo la 5° giornata di caccia non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
  6. assegnazione rigorosamente nominativa dei capi rimasti dopo il raggiungimento dell'**80%** del piano di prelievo sopra autorizzato;
  7. marcatura immediata del singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal Comprensorio alpino di caccia (prescrizione quest'ultima prevista anche dalla D.G.R. n.XI/3425 del 28.07.2020 "*Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale 2020/2021*");
  8. presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia



## Regione Lombardia

(prescrizione quest'ultima prevista anche dalla D.G.R. n.XI/3425 del 28.07.2020 "Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale 2020/2021" );

9. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora dopo le prime n.4 giornate di caccia il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a **0,5**. per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a **1,0** per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
10. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento o anticipatamente su proposta motivata del C.A.C interessato;

### DATO ATTO che:

- i sopracitati meccanismi di controllo del prelievo e di tempestivo adeguamento della gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle singole popolazioni consentano il monitoraggio giornaliero del prelievo ed il rispetto dei prelievi programmati;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro 30 giorni dalla prescritta acquisizione del parere di I.S.P.R.A.;

### VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. XI/5 del 4.04.2018 "Primo provvedimento organizzativo 2018", la D.G.R n. XI/126 del 17.05.2018 "Secondo provvedimento organizzativo 2018 e la D.G.R XI/182 del 31.05.2018 "Terzo provvedimento organizzativo - approvazione del nuovo assetto organizzativo";
- la D.G.R XI/294 "IV provvedimento organizzativo" 2018, con la quale Alberto Lugoboni è stato nominato Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Bergamo -.

Per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente recepiti:

### DECRETA

- di autorizzare, per la stagione venatoria 2020/2021, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) nel numero di capi di seguito indicato:

SPECIE	C.A. VALLE BREMBANA	C.A. VALLE SERIANA	C.A. VALLE DI SCALVE	C.A. VALLE BORLEZZA
FAGIANO DI MONTE	12	8	0	0
COTURNICE	10	20	0	0

- di subordinare, in considerazione del basso numero di capi abbattibili, il piano di prelievo del Fagiano di monte nel C.A.C Valle Seriana all'assegnazione nominale del capo da abbattere, al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
- di stabilire, che il prelievo autorizzato delle specie Fagiano di Monte e Coturnice venga



## Regione Lombardia

---

attuato secondo le seguenti modalità:

1. Facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2020/2021, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;
  2. Tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, da parte dei C.A.C alla Struttura A.F.C.P del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
  3. Carniere individuale giornaliero consentito: n.1 capo;
  4. Carniere stagionale consentito: n.3 capi;
  5. Sospensione del prelievo della specie interessata qualora dopo la 5° giornata di caccia non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
  6. Assegnazione rigorosamente nominativa dei capi rimasti dopo il raggiungimento dell'**80%** del piano di prelievo sopra autorizzato;
  7. Marcatatura immediata del singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal Comprensorio alpino di caccia (prescrizione quest'ultima prevista anche dalla D.G.R. n.XI/3425 del 28.07.2020 "*Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale 2020/2021*");
  8. Presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia (prescrizione quest'ultima prevista anche dalla D.G.R. n.XI/3425 del 28.07.2020 "*Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale 2020/2021*");
  9. Sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora dopo le prime **n.4** giornate di caccia il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a **0,5**, per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a **1,0** per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
  10. Sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento oppure anticipatamente su proposta motivata del C.A.C interessato;
- di stabilire che il prelievo venatorio delle due specie di galliformi alpini potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di mercoledì e Domenica con decorrenza iniziale dalla giornata di Domenica 11 ottobre 2020 e non oltre la giornata di Domenica 29 novembre 2020;
- di dare atto che con l'entrata in vigore del presente provvedimento, conseguente l'acquisizione del richiamato parere prot. 45285 del 6.10.2020 dell'istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale (I.S.P.R.A), decade a far data Domenica 11 ottobre 2020 il Decreto 1 ottobre 2020, n. 11513 "*Disposizioni transitorie per la tutela dell'avifauna tipica alpina nei Comprensori alpini di caccia*";
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla Direzione Generale Agricoltura;
- di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di Regione Lombardia nelle pagine dedicate all'esercizio venatorio e gestione faunistica;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al



## Regione Lombardia

---

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE  
ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge